

Oggetto: Affidamento servizio distribuzione gas nell'ATEM (Ambito Territoriale Minimo)
Cosenza 1 – Ovest.

Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di distribuzione del gas naturale (ex art. 30 TUEL d.lgs. 267/2000)

TRA

Il **Comune di Cosenza** (identificato come Stazione Appaltante) e per esso il Commissario ad Acta, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 28/03/2018

E

I Comuni afferenti l'**ATEM Cosenza 1 – OVEST**, che, alla data di nomina del Commissario ad Acta, non hanno approvato la Convenzione con Delibera Consiliare

28-10-2011

Supplemento ordinario n. 225 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 252

Comuni dell'ambito Cosenza 1 - Ovest

078001	Acquaformosa	CS
078002	Acquappesa	CS
078004	Aiello Calabro	CS
078005	Aieta	CS
078009	Altomonte	CS
078010	Amantea	CS
078013	Belmonte Calabro	CS
078015	Belvedere Marittimo	CS
078019	Bonifati	CS
078020	Buonvicino	CS
078026	Carolei	CS
078031	Castrolibero	CS
078033	Castrovillari	CS
078037	Cerisano	CS
078038	Cervicati	CS
078039	Cerzeto	CS
078040	Cetraro	CS
078041	Civita	CS
078042	Cleto	CS
078045	Cosenza	CS
078048	Diamante	CS
078049	Dipignano	CS
078050	Domanico	CS
078051	Fagnano Castello	CS
078052	Falconara Albanese	CS
078054	Firmo	CS
078055	Fiumefreddo Bruzio	CS
078057	Frascineto	CS
078058	Fuscaldo	CS
078060	Grisolia	CS
078061	Guardia Piemontese	CS
078062	Lago	CS
078063	Laino Borgo	CS
078064	Laino Castello	CS
078066	Lattarico	CS
078067	Longobardi	CS
078069	Lungro	CS
078071	Maierà	CS
078073	Malvito	CS

078076	Marano Marchesato	CS
078077	Marano Principato	CS
078079	Mendicino	CS
078080	Mongrassano	CS
078081	Montalto Uffugo	CS
078083	Morano Calabro	CS
078084	Mormanno	CS
078085	Mottafollone	CS
078088	Orsomarso	CS
078091	Paola	CS
078092	Papasidero	CS
078094	Paterno Calabro	CS
078101	Praia a Mare	CS
078102	Rende	CS
078104	Roggiano Gravina	CS
078109	Rota Greca	CS
078111	San Basile	CS
078112	San Benedetto Ullano	CS
078115	San Donato di Ninea	CS
078116	San Fili	CS
078117	Sanginetto	CS
078122	San Lucido	CS
078123	San Marco Argentano	CS
078124	San Martino di Finita	CS
078125	San Nicola Arcella	CS
078126	San Pietro in Amantea	CS
078128	San Sosti	CS
078129	Santa Caterina Albanese	CS
078130	Santa Domenica Talao	CS
078131	Sant'Agata di Esaro	CS
078132	Santa Maria del Cedro	CS
078135	San Vincenzo La Costa	CS
078136	Saracena	CS
078138	Scalea	CS
078140	Serra d'Aiello	CS
078148	Torano Castello	CS
078149	Tortora	CS
078153	Verbicaro	CS

Enti che con propria Delibera di Consiglio Comunale hanno approvato la presente Convenzione e che con propria firma aderiscono alla stessa

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D. Lgs. n.164 del 23.05.2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” definisce la distribuzione del gas naturale come un'attività di servizio pubblico che gli enti Locali affidano esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni e sulla quale svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo;
- l'art. 46 bis del D.L. 159 del 1 ottobre 2007, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222 ha previsto che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è bandita per “ambiti territoriali minimi” (A.T.E.M.) e che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- in attuazione del suddetto art. 46-bis, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto n. 51913 del 19 gennaio 2011, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (Decreto Ambiti); e il decreto n. 56433 del 18 ottobre 2011 relativo alla individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale (Decreto ATEM);
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato inoltre il decreto n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dal giorno 11/02/2012 (Decreto Criteri), successivamente modificato ed integrato dal DM 20.05.2015;
- l'art.2, c.1 del citato dm n.226/2011 stabilisce che “Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove presente;
- in data 17/02/15, previa convocazione del Sindaco di Cosenza, i rappresentanti dei Comuni dell'ATEM di Cosenza 1 si sono riuniti presso la sala conferenze della Provincia di Cosenza, al fine di designare come stazione unica appaltante il comune capoluogo ovvero, in alternativa, una società di patrimonio delle reti, impegnandosi a comunicare al Comune di Cosenza l'eventuale presenza di una società di patrimonio delle reti, sul territorio di propria competenza, entro il 09/03/15;
- appurato che sul territorio dell'ATEM Cosenza 1 non esiste una società patrimoniale delle reti, in data 08/04/2015, previa convocazione del Sindaco di Cosenza, i rappresentanti dei Comuni dell'ATEM Cosenza 1 si sono riuniti presso la sala conferenze della Provincia di Cosenza ed hanno demandato al Comune di Cosenza, con Verbale di pari data, il ruolo di stazione appaltante ex art. 2, comma 1, del D.M. 226/11, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, impegnandosi, ciascuno per quanto di competenza, ad adottare propria deliberazione di presa d'atto della suddetta assegnazione, votata all'unanimità;

- i Comuni intervenuti alle precedenti riunioni hanno deliberato di riconoscere al Comune di Cosenza il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ATEM "Cosenza 1 – Ovest", demandando allo stesso le attività che spettano alla stazione appaltante, nonché tutti gli atti consequenziali derivanti da tale funzione, come previsti e disciplinati dalla normativa richiamata sopra;
- con D.P.G.R. n. 19 del 28/03/2018 è stato nominato il Commissario ad Acta per l'ATEM Cosenza 1 Ovest, che, dalla data di nomina, assume le funzioni di Stazione Appaltante;
- in base alle indicazioni del D.M. n. 226/2011, è possibile il ricorso all'art. 30 del Tuel, dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli EELL possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 28/03/2018 è stato nominato il Commissario ad Acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D. Lgs. n. 164 del 23.05.2000, al fine di avviare le procedure di gara dell'ATEM "Cosenza 1 Ovest";
- con lo stesso D.P.G.R. n. 19 del 28.03.2018 è definito l'oggetto dell'incarico del Commissario ad Acta;
- alla data di Nomina del Commissario ad Acta, non si era ancora provveduto all'approvazione, in Consiglio Comunale, della Delibera e dello schema di convenzione definitivo;
- in data/...../2018 il Commissario ad Acta, trasmetteva, con propria PEC, lo schema di convenzione definitivo;
- i Comuni dell'Atem Cosenza 1 – Ovest, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con apposita convenzione il cui schema viene allegato alla presente proposta di deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

L'Ente che assume il ruolo di Stazione Appaltante è il Comune di Cosenza e per esso il Commissario ad Acta, nominato con D.P.G.R. n. 19 del 28/03/2018.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare la gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento, comprese le attività propedeutiche e strumentali all'affidamento dello stesso, alla stipulazione del contratto di servizio e alla sua gestione.

ARTICOLO 2 – FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE

I Comuni convenzionati demandano al Comune di Cosenza e per esso al Commissario ad Acta, nominato con DPGR n. 19 del 28/03/2018, l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, allo scopo di svolgere la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Quindi, nell'ambito di tale procedura, il Comune di Cosenza può operare in nome e per conto dei comuni convenzionati.

In particolare, il Comune di Cosenza, e per esso il Commissario ad Acta, in qualità di stazione appaltante, sono attribuiti i seguenti compiti:

1. curare la raccolta documentale che i Comuni convenzionati sono tenuti a fornire;

2. coordinare le informazioni raccolte in vista della indizione ed espletamento della gara, anche avvalendosi di qualificati consulenti esterni;
3. predisporre le linee guida programmatiche d'ambito;
4. preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di Ambito, sulla base dei piani redatti dai singoli comuni secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 6, lett. c) del D.M. 226/2011;
5. redigere il bando di gara, il disciplinare e i relativi documenti allegati, sulla base del bando tipo, del disciplinare tipo allegati al D.M. 226/2011;
6. redigere lo schema di contratto di servizio, sulla base del contratto tipo redatto da AEEGSI e approvato con D.M. MiSE 5 febbraio 2013;
7. approvare il bando di gara e il disciplinare e provvedere all'invio degli atti di gara all'AEEGSI a norma dell'art. 9, c. 2 del D.M. 226/11 e provvedere alla pubblicazione degli stessi;
8. gestire la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
9. svolge la funzione di controparte del contratto di servizio e curare ogni rapporto con il gestore.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEI COMUNI CONVENZIONATI

I Comuni si impegnano a svolgere le seguenti funzioni locali:

1. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara come da D.M. 226/2011, nonché ogni ulteriore informazione, secondo modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia, con particolare riferimento ai seguenti atti:
 - attuali convenzioni di concessione e successive integrazioni e/o proroghe;
 - stato di consistenza fisica e patrimoniale aggiornato degli impianti di distribuzione del gas;
 - documentazione sullo stato dei rapporti tra comune e gestore uscente;
 - relazione informativa sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto da parte del gestore uscente;
2. Collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti nonché ai compiti indicati dalla presente convenzione. I Comuni si impegnano altresì ad inviare atti ed informazioni, funzionali all'espletamento dei compiti conferiti alla stazione appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa;

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente il Comune di Cosenza e per esso il Commissario ad Acta nominato con DPGR 19 del 28/03/2018, nel compito di svolgere le funzioni locali e di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011 e quanto elencato al precedente comma 1 di competenza dei gestori uscenti. La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dalle attività espletate.

ARTICOLO 4 - DURATA

La convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione e avrà termine in coincidenza con, la scadenza del contratto di servizio stipulato con il gestore, individuato a seguito della procedura di evidenza pubblica.

ARTICOLO 5 – CABINA DI REGIA

Per favorire il confronto ed una proficua collaborazione tra gli enti locali concedenti e la stazione appaltante nella fase di preparazione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio, viene istituito un organo consultivo, denominato "Cabina di Regia". Detto organo è formato da un numero massimo di 10 componenti tecnici individuati dagli enti concedenti coerentemente con il principio di totale rappresentanza di tutte le amministrazioni facenti parte dell'Atem, preferibilmente attraverso gli associativi già esistenti quali Unioni di Comuni, Comunità Montane, ecc. La Cabina di Regia, nel rispetto delle prerogative e della divisione dei compiti affidati alla stazione

appaltante ed ai singoli enti concedenti, promuove attraverso i propri membri la condivisione delle iniziative assunte nell'ambito della procedura in oggetto ed una collaborazione tra stazione appaltante ed enti concedenti volta, in particolare, ad assumere orientamenti omogenei nello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione dei documenti del bando di gara. La Cabina di Regia non prevede alcun onere, né per la stazione appaltante, né per gli enti concedenti e cesserà ogni attività all'aggiudicazione del servizio in seguito all'espletamento della gara in oggetto.

ARTICOLO 6 – COMITATO DI MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art.2 comma 5 del D.M. 226/11, in seguito all'affidamento al nuovo gestore, si costituirà un comitato di monitoraggio costituito da massimo 15 membri individuati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Atem ed espressamente designati dal proprio ente di appartenenza. I componenti non dovranno aver intrattenuto rapporti a qualsiasi titolo con il gestore del servizio affidato o con altri enti o società a questi collegati. Il comitato di monitoraggio sarà presieduto dal rappresentante del Comune di Cosenza. Il Presidente convoca il comitato, redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del comitato nonché ogni altra documentazione necessaria per lo sviluppo dei lavori. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante di uno dei membri, potrà essere nominato un sostituto che dovrà raccogliere le relative deleghe e parteciperà in sostituzione alla seduta del comitato. Il Comitato di monitoraggio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Comitato di monitoraggio non percepiranno alcuna indennità per la partecipazione a tali incontri se non diversamente deliberato e liquidato dal proprio ente di designazione.

Il Comitato ed i suoi componenti non possono sostituire il Comune di Cosenza nelle prerogative e nei compiti a questi spettanti.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI TRA ENTI – ASSEMBLEA DEI SINDACI

Il Commissario ad Acta provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'Atem Cosenza 1 Ovest in merito all'attività svolta in qualità di Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Cosenza (Sezione ATEM Cosenza 1 - Commissario ad acta).

Il Commissario ad Acta, al fine di concertare quanto previsto all'art. 4, commi 5 e 7, del decreto n.226 del 2011 e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, qualora lo ritiene necessario, indice apposite Assemblee dei Sindaci. Per le decisioni dell'Assemblea, la posizione prevalente è determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico come risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente alla convocazione dell'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 8- RAPPORTI ECONOMICI

8.1) Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Cosenza, e per esso dal Commissario ad Acta, in qualità di Stazione appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente all'Ufficio del Commissario ad Acta, e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche ad eventuali spese legali.

8.2) Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Cosenza, e per esso dal Commissario ad Acta, per specifica delega concessa dai Comuni con la presente convenzione, le Parti concordano che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla citata deliberazione dell'AEEG n. 407/2012/R/gas, sia attribuito all'Ufficio del Commissario ad Acta, anche per l'acquisizione di servizi esterni.

8.3) Il corrispettivo previsto al comma 2 dell'articolo 8 del D.M.226/2011, sarà utilizzato per finanziare lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La Stazione Appaltante è delegata ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti per come specificato al comma 8.2 dell'art. 8. Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'Atem Cosenza 1 Ovest dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, il Comune di Cosenza, e per esso il Commissario ad Acta, fornirà ogni utile informazione e collaborazione che possa sostenerlo in sede di giudizio.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

In seguito ad aggiornamenti normativi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati dal presente atto, è compito della Stazione Appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate, nei casi previsti dalla normativa, dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'Art.7.

Le modifiche alla presente convenzione dovranno poi essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali.

Qualora una clausola della convenzione, o parte di essa, venisse dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e rimarranno vincolanti per le parti.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI RECESSO

Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi.

ARTICOLO 12- CONTROVERSIE

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si stabilisce che le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt.11 e 15 della L.241/90 e ss.mm..

ARTICOLO 13- PENALI

Stante l'entrata in vigore del D.L.n.69 del 21.6.2013 che prevede una penale nei confronti degli enti concedenti che non rispettino i termini di cui all'articolo 3 del D.M. 226/2011 e s.m.i. , che penale pari al venti per cento degli oneri a carico del gestore entrante di cui all'articolo 8, comma 4 dello stesso decreto ministeriale, si conviene l'individuazione del termine perentorio di 30 giorni, dalla comunicazione per la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione di cui all'articolo 9 comma 6 del D.M. 226/2011.

Il Commissario ad Acta e, qualora convocata dal Commissario ad acta, l'Assemblea dei Sindaci, , preso atto di eventuali ritardi per la trasmissione della documentazione nei termini sopra indicati, valuterà le penali da porre a carico dei singoli enti inadempienti.

ARTICOLO 14- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente incluso nella presente convenzione si rimanda alla normativa attualmente in vigore ed alle deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas inerenti tale procedura.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

Il Commissario ad Acta
